



08.10/000132-02
DIRA41000 - 2014/10

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.**

Oggetto: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/1998 e s.m.i..
PROGETTO DI VARIANTE E RINNOVO COLTIVAZIONE DI CAVA IN LOCALITA' TETTO
FRASCHE' NEL COMUNE DI CARAGLIO.
PROPONENTE: TOMATIS GIACOMO S.R.L., CARAGLIO.
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

In data 19.04.2013, con prot. n. 33387, il Sig. Aurelio Giuseppe Tomatis, amministratore delegato di TOMATIS GIACOMO s.r.l., Via Bernezzo n. 82, 12023 Caraglio - ha depositato presso la Provincia di Cuneo, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", pubblicato in data 19.04.2013.

Sul BURP n. 20 del 16.05.2013 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.

L'intervento in progetto fa parte di un complesso industriale che opera nei settori dell'estrazione, lavorazione e fornitura di aggregati inerti naturali nella produzione e fornitura di calcestruzzi preconfezionati e di conglomerati bituminosi.

Il progetto in esame prevede l'approfondimento degli scavi della cava Tetto Frascchè, autorizzata nel 2009 con ampliamento dell'area di coltivazione con condizione di ripristino del piano campagna e di riuso agrario dei fondi.

La variante al progetto autorizzato prevede un approfondimento degli scavi di 13 m al di sotto della quota di fondo scavo attuale con scavi di 400.000 mc.

Nei termini stabiliti dall'art. 14, c. 1, lett. b) della L.R. 40/98 e s.m.i., e dall'art.24, c. 4 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

In data 07 maggio 2013 si è riunita la Conferenza di Servizi convocata ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al fine di svolgere il sopralluogo necessario all'istruttoria tecnica per l'espressione del parere ai sensi della L.R. citata.

Il 02 luglio 2013 si è riunita, in sede istruttoria, la Conferenza di Servizi al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione ed il coordinamento delle procedure relativamente al progetto in esame.

Il proponente è stato invitato a partecipare ed è intervenuto a detta Conferenza, nel corso della quale, come più approfonditamente descritto nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stata rilevata la necessità di acquisire documentazione integrativa, successivamente dettagliata con nota provinciale prot. n. 59522 del 09.07.2013. Da quest'ultima data, i termini del procedimento sono stati interrotti.

In data 03.10.2013, con l'avvenuto deposito delle integrazioni, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione.

Nei termini di deposito delle predette integrazioni ai fini della consultazione, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 10 dicembre 2013 è stata convocata e si è svolta -in sede decisoria - la 2^a Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già acquisiti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi dell'ufficio provinciale Cave, del Comune di Caraglio, della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie e di ARPA Piemonte, per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, e precisamente:

- **Parere tecnico favorevole espresso dalla Provincia - Ufficio Cave, a nome della Conferenza di Servizi provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i..** Detto parere, contenuto nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*", consegnato agli atti della Conferenza, attiene sia l'espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale, sia il parere favorevole circa il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale, ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., **per anni sette** a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale. Detto parere tecnico favorevole, è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato Elaborato tecnico, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**).

- Parere favorevole con condizioni del **Comune di Caraglio** circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i., espresso con nota prot. ric. n. 106847 del 03.12.2013 (**ALLEGATO 2**).
- Parere favorevole con prescrizioni della **Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie** espresso con nota prot. ric. n. 6100 del 23.01.2014:
 - qualora durante i lavori si verificassero affioramenti di manufatti antichi, anche dubbi, ai sensi del D.Lgs.vo 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ricorre l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire il Ministero Beni ed Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie Torino al fine di evitare possibili danneggiamenti, consentire l'immediata identificazione di manufatti e/o stratificazioni antiche, oltre a garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei rinvenimenti archeologici.

In applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., sono da considerarsi acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, (vedasi nota prot. n. 109360 dell' 11.12.2013), dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale dell'intervento in esame, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, nonché nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento estrattivo in progetto non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto è subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. la profondità massima di scavo non deve essere superiore a metri 13, profondità già stabilita per altri siti di cava vicini (cava Tetto Bianco a nord della cava in esame).
2. Il sito di cava deve essere completamente ritombato alla quota originaria del piano di campagna al termine dello sfruttamento.
3. Devono essere rispettati gli impegni assunti dalla Ditta nella documentazione integrativa in merito alla posticipazione dei lavori di coltivazione nel Cantiere Tetto Bianco Nord al fine di limitare le superfici contemporaneamente intaccate ed in merito alla non contemporaneità delle operazioni di scavo sui diversi siti estrattivi afferenti al proponente.
4. Le sabbie silicee ed i fini calcarei che si prevede di utilizzare in miscela con terre rocce da scavo e limi di trattamento nelle operazioni di ritombamento, potranno essere impiegati in quanto ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 117/2008. Prima del loro utilizzo dovranno essere aggiornati i piani di gestione dei rifiuti da estrazione delle cave di origine di detti materiali. Di tale aggiornamento dovrà essere data opportuna comunicazione agli Enti componenti la Conferenza di Servizi VIA.
5. L'esecuzione dei lavori di coltivazione deve essere autorizzata sui mappali richiesti dalla società istante.
6. Devono essere mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività. Qualora, per esigenze legate alla coltivazione, questi debbano essere rimossi, gli stessi dovranno essere sostituiti in modo tale da garantire l'ubicazione di un numero non inferiore a quattro capisaldi quotati e di questi dovrà essere inviata monografia aggiornata al Comune di Caraglio ed alla Provincia di Cuneo.
7. Al fine di garantire un adeguato monitoraggio dell'attività estrattiva entro il 31 gennaio di ogni anno la Ditta istante è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi un aggiornamento del piano topografico della cava (planimetria e sezioni in scala opportuna, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo); contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che illustri lo stato di avanzamento della coltivazione specificando le volumetrie estratte (distinte tra terreno vegetale, intercalazioni sterili ed utile), il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente ed una previsione circa gli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo. In particolare, per

- ogni tipologia di materiale impiegato nelle operazioni di ritombamento della fossa di scavo dovranno essere specificati volumi, caratteristiche e provenienza e dovranno essere stimati i quantitativi da reperire per l'anno successivo.
8. Prima della ripresa dei lavori di coltivazione, compatibilmente con la stagione vegetativa in corso, dovrà essere realizzata lungo parte del confine occidentale del cantiere estrattivo, la siepe filare illustrata nella documentazione progettuale integrativa. Nella realizzazione di quanto sopra prescritto si raccomanda in ogni caso lo scrupoloso rispetto delle distanze minime dal confine di proprietà previste dal Codice Civile e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
 9. Prima della ripresa dei lavori di coltivazione, dovrà essere inoltre realizzata, in corrispondenza del fabbricato di civile abitazione presente al confine Sud Ovest del cantiere estrattivo, idonea struttura con funzione fonoassorbente al fine di contenere le emissioni sonore derivanti dalle operazioni di cava. Potrà comunque essere concordata con la proprietà di detto fabbricato la tipologia di struttura fonoassorbente da realizzare rispettando in ogni caso le indicazioni contenute nella relazione previsionale di impatto acustico allegata alla documentazione progettuale. Qualora venga realizzato il cumulo-barriera anti rumore, lo stesso dovrà essere mantenuto stabilmente inerbito e costituirà struttura di deposito ai sensi del D.Lgs. 117/2008 e pertanto dovranno essere eseguite le verifiche di stabilità previste dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e gli adempimenti previsti dalle Norme in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
 10. La coltivazione dovrà avanzare da Sud verso Nord procedendo per strisciate successive orientate in modo tale da ritardare il più possibile lo scotico della porzione in ampliamento consentendo un recupero ambientale del sito contestuale alle operazioni di estrazione del materiale.
 11. La coltivazione non deve essere spinta al di sotto della quota limite indicata in progetto per le diverse zone di cava.
 12. Per tutta la durata dell'intervento deve essere assicurata la funzionalità dei fossi irrigui presenti all'intorno dell'area di cava e di servizio ai fondi limitrofi.
 13. Il ciglio degli scavi deve essere mantenuto alle distanze indicate in progetto dai manufatti presenti nell'area di cava ed al contorno della stessa in recepimento delle indicazioni contenute nelle "Linee Guida" approvate dalla Regione Piemonte con Determinazione n. 645 del 20.12.2011.
 14. Il ciglio degli scavi dovrà inoltre essere mantenuto alle distanze previste dal Codice Civile dai confini dei mappali adiacenti, salvo specifici accordi scritti con i proprietari di tali fondi.
 15. Il materiale di scarto derivante dalla coltivazione del giacimento dovrà essere riutilizzato all'interno dell'area di cava, nelle operazioni di recupero ambientale, come indicato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione presentato dalla Ditta ai sensi del D.Lgs. 117/2008.
 16. Per il ripristino morfologico del sito di cava al termine delle operazioni di coltivazione si dovranno utilizzare esclusivamente i materiali indicati nella documentazione progettuale allegata secondo le modalità descritte nella relazione tecnica.
 17. Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo non inquinate si ricorda che il loro utilizzo è consentito nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 41-bis della L. 98/2013.
 18. I materiali di origine esterna che si prevede di utilizzare nelle operazioni di ritombamento della fossa di cava dovranno essere conferiti nel cantiere estrattivo soltanto al momento del loro effettivo utilizzo, procedendo ad un'accurata miscelazione delle diverse tipologie. Inoltre, prima del loro impiego dovrà essere prodotta una nota che dettagli tecnicamente il processo di messa a dimora delle sabbie silicee e dei fini calcarei in miscelazione con le altre componenti al fine di garantire un'adeguata permeabilità al sito ricostituito. Tale documentazione dovrà essere trasmessa agli Enti componenti la Conferenza di Servizi VIA.
 19. La posa in opera del materiale di riempimento per la ricostituzione dell'assetto morfologico previsto nella configurazione finale illustrata in progetto dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati.
 20. Come descritto in progetto gli strati più superficiali di riempimento, dovranno essere costituiti per 60 cm dalle intercalazioni sterili rinvenute in fase di scavo ed i restanti 30 cm di terreno agrario.
 21. Al fine di ridurre la formazione di polveri tutti i mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto

- e dei materiali impiegati per il ritombamento della cava dovranno utilizzare gli appositi teli di copertura in dotazione. Inoltre, in relazione alle condizioni di umidità atmosferica, si dovrà provvedere all'irrorazione sistematica delle vie di transito, delle zone di coltivazione e dei cumuli di materiale stoccato.
22. In relazione ai disposti del D.lgs 117/2008, dovrà essere predisposto un monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistente in cava, attraverso il loro rilevamento topografico e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione dei cumuli dovrà essere riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento.
 23. Per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai lavori di riporto di materiale e conseguenti opere di recupero ambientale.
 24. In fase di scotico i mezzi meccanici dovranno operare in modo da evitare il più possibile il passaggio sul terreno vegetale, causandone il costipamento; dovrà essere prevista una conservazione differenziata dei diversi orizzonti che si ottengono durante le operazioni di scotico, individuando siti separati, che consentano di mantenere distinta la porzione più superficiale (top soil), da quella inferiore (sub soil), sia in fase di scavo, che di successivo accumulo temporaneo. La movimentazione del terreno vegetale dovrà avvenire possibilmente non in concomitanza di eventi piovosi di particolare rilievo ed intensità.
 25. Il terreno vegetale stoccato in cumuli di altezza non superiore a 4 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di specie a rapido insediamento; dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee. In detta fase si dovranno inoltre porre in essere tutti gli accorgimenti finalizzati a un miglioramento delle caratteristiche fisiche ed organiche del terreno (eventuale aggiunta tra gli strati del cumulo di materiale ammendante, quale paglia torba e concime).
 26. I cumuli di materiale stoccato provvisoriamente in attesa del successivo riutilizzo nella fase di recupero ambientale, dovranno essere dotati al piede di una apposita canaletta perimetrale opportunamente raccordata con il sistema di raccolta delle acque meteoriche progettato per l'intera area di cava.
 27. I lavori di scotico e le operazioni di estrazione del materiale dovranno avvenire in stretta successione temporale, al fine di consentire una rapida ricollocazione del terreno vegetale e limitare nel tempo la fase di stoccaggio.
 28. Al termine della coltivazione e della riprofilatura di ogni strisciata deve essere rimesso a dimora il terreno vegetale precedentemente accantonato applicando tutte le cautele necessarie ad evitare situazioni di compattazione, con conseguente problemi di asfissia radicale delle colture procedendo inoltre ad adeguati interventi di concimazione.
 29. Al termine della coltivazione di ciascuna fase, al fine di migliorare la resa del terreno agrario ridisteso, che può aver subito un depauperamento della fertilità in fase di stoccaggio, sulle porzioni di cava che raggiungono l'assetto definitivo, devono essere immediatamente realizzate tutte le operazioni preparatorie, quali per esempio scarificazione e sovescio, indispensabili al successivo riutilizzo agricolo dell'area. In particolare si dovrà procedere alla stesa del substrato vegetale, alla corretta risagomatura, prevedendo la semina di un idoneo miscuglio erbaceo al fine di costituire una copertura polifita, con funzione di protezione temporanea del suolo, in attesa del definitivo recupero agricolo.
 30. Entro la data di scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.
 31. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti dovranno essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla comunicazione di "fine lavori".
 32. Qualora durante i lavori si verificassero affioramenti di manufatti antichi, anche dubbi, ai sensi del D.Legs.vo 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ricorre l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire il Ministero Beni ed Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie Torino al fine di evitare possibili danneggiamenti, consentire l'immediata identificazione di manufatti e/o stratificazioni antiche, oltre a garantire la necessaria documentazione e la puntuale e

pronta tutela dei rinvenimenti archeologici.

In applicazione della L 241/1990 e s.m.i., è stato considerato acquisito l'assenso dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati - non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visti:

il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;

il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227;

la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;

la L.R. 01.12.2008, n. 32;

la L.R. 22.11.1978, n. 69 e s.m.i.;

la L.R. 26.04.2000, n. 44;

la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;

il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

lo Statuto;

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Vista la D.G.P. n. 102 del 23.07.2013, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 02 luglio 2013 e del 10 dicembre 2013, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Accertato quindi che -alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 10 dicembre 2013- sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nei precedenti punti da 1 a 32, nonché di quelle espresse negli Allegati 1, 2 e 3.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DISPONE

- 1. DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di variante e rinnovo coltivazione di cava in località Tetto Fraschè nel Comune di Caraglio, presentato da parte della ditta TOMATIS GIACOMO s.r.l., Via Bernezzo n. 82, 12023 - Caraglio, in quanto l'intervento estrattivo in progetto non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà -a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.
- 3. PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni già riportate ai punti da 1 a 32 delle premesse, che qui integralmente si richiamano.
- 4. DI RINVIARE** il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., al relativo provvedimento di competenza del Comune di Caraglio, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, nel rispetto di tutte le prescrizioni richiamate al precedente punto 3, nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.*".
- 5. DI CONSIDERARE ACQUISITI** in senso favorevole, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e s.m.i., ogni atto di assenso comunque denominato di competenza dei soggetti del procedimento che - pur essendo stati regolarmente convocati -

non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 4, costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico.
7. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
8. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché l'autorizzazione di cui ai punti 4 e 5 sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 30, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3.
9. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e di stabilire di conseguenza, a tal fine, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo;
10. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data del rilascio del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato, anche in parte, entro sette anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
11. **DI INVIARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Elaborato tecnico *“Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78”* (ALLEGATO 1);
- nota prot. ric. n. 106847 del 03.12.2013 con parere favorevole con condizioni del Comune di Caraglio circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i. (ALLEGATO 2);

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO

